

Allegato "A" all'atto del 13 marzo 2026, rep. n. , racc. n. , del notaio di

STATUTO

della Associazione "Società Italiana di Neurochirurgia - SINchⁿ"

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione denominata "Società Italiana di Neurochirurgia - SINchⁿ" od anche brevemente "SINchⁿ".

Art.2) SEDE LEGALE E UFFICI OPERATIVI

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Nicola Martelli n.3 presso la sede della società G.S.O. s.r.l.;

con deliberazione del Consiglio Direttivo, per necessità operative, potranno essere istituite, nel territorio nazionale, uno o più uffici operativi (ad esempio presso i domicili del Presidente e del Segretario).

L'Associazione potrà inoltre istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio Direttivo, Sezioni o organi di rappresentanza regionale, anche mediante associazione con altre Società scientifiche operanti nella medesima disciplina o specialità.

Art.3) NATURA, SCOPI E FINALITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Scopo dell'associazione è quello di riunire i cultori della neurochirurgia, di difenderne e tutelarne il prestigio e gli interessi, di promuovere i progressi della specialità, di facilitare i rapporti fra neurochirurghi italiani e stranieri, di stabilire relazioni con associazioni scientifiche italiane e straniere.

L'Associazione ha come compito prioritario l'attività scientifica, culturale, didattica e formativa.

Essa persegue le seguenti finalità:

a) elevare il livello professionale e culturale dei Soci, mediante l'Organizzazione dello studio, della ricerca e della reciproca informazione ed acquisizione comune di dati e di sperimentazioni;

b) favorire scambi di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri interessati alla neurochirurgia;

c) sviluppare l'educazione medica continua dei Soci e non soci con programmi annuali di attività formativa ECM;

d) elaborare Trial di studio, Master, linee guida con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Università e della Ricerca, gli IRCCS, le Regioni e le Aziende Sanitarie, gli Organismi e le Istituzioni pubbliche e collaborare alla loro predisposizione;

e) organizzare sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.

L'Associazione non svolge attività di tutela sindacale degli associati e/o attività sindacale in genere, direttamente e/o indirettamente.

L'Associazione è autonoma ed indipendente come i suoi legali rappresentanti; sia all'Associazione che ai soci è preclusa ogni attività imprenditoriale o la partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La SINch^a si propone di perseguire gli scopi statutari mediante:

- a. l'organizzazione di congressi scientifici nazionali;
- b. la promozione e partecipazione a progetti di aggiornamento professionale e formazione continua, nella logica dell'attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina), mirati allo studio ed all'apprendimento teorico-pratico della Neurochirurgia, anche in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie ed altri Organismi e Istituzioni sanitarie, pubbliche o private;
- c. la promozione e partecipazione a ricerche e progetti multicentrici;
- d. l'adesione ad iniziative internazionali aventi le stesse finalità;
- e. il collegamento con altri organismi similari Nazionali ed Internazionali;
- f. l'elaborazione ed omogeneizzazione di standard clinico-operativi in collaborazione con istituzioni nazionali;
- g. la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e di rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.

Le attività associative possono essere finanziate solo attraverso i contributi dei Soci e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività ECM potranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art.4) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dagli associati ed il cui ammontare è stabilito per ciascun esercizio finanziario dal Consiglio Direttivo, da lasciti di enti e di privati, da liberalità e contributi di ogni genere.

I fondi dell'Associazione al momento dello scioglimento saranno devoluti con deliberazione dell'assemblea a favore di altra Associazione con finalità di utilità sociale analoga o avente fini di pubblica utilità indicata dal Consiglio Direttivo.

Art.5) ESERCIZIO FINANZIARIO ED APPROVAZIONE DEI BILANCI

Ciascun anno sociale, ed il relativo esercizio finanziario, si aprono il 1° agosto di ogni anno e si chiudono il 31 luglio dell'anno successivo e l'Assemblea annuale dell'Associazione

provvede all'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, del rendiconto economico-finanziario, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatti dal Consiglio Direttivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, differire il termine di approvazione del rendiconto economico-finanziario qualora particolari esigenze lo richiedano, purché entro il termine massimo eventualmente previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti non commerciali.

Art.6) CATEGORIE DI SOCI E PROCEDURE DI AMMISSIONE

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) socio effettivo;
- b) socio specializzando;
- c) socio senior;
- d) socio onorario italiano;
- e) socio onorario straniero;

possono presentare la domanda per diventare socio effettivo i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione, specialisti in neurochirurgia, aventi cittadinanza italiana o straniera, ma in quest'ultimo caso solo se in attività in Italia.

Possono presentare la domanda per diventare socio specializzando i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione, in formazione specialistica in neurochirurgia, aventi cittadinanza italiana o straniera, ma in quest'ultimo caso solo se iscritti ad una Scuola di specializzazione in neurochirurgia in Italia.

La domanda viene presentata dall'interessato tramite l'apposito modulo pubblicato sul sito web della Associazione, corredato dei documenti utili a comprovare la sussistenza dei requisiti indispensabili per l'ammissione in ciascuna categoria di soci e che verranno indicati sullo stesso sito web; la domanda viene vagliata dal Consiglio Direttivo ed accettata in presenza dei requisiti richiesti.

La Segreteria dovrà informare gli interessati dell'esito della domanda e dell'ammontare della quota sociale dovuta per l'anno dell'ammissione.

Acquisiscono la qualifica di socio senior, su loro espressa richiesta alla Segreteria dell'Associazione, i soci che sono stati soci effettivi per almeno cinque anni e che, avendo compiuto il settantaduesimo anno di età, sono titolari di trattamento pensionistico; essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente, entro il mese di luglio, l'importo della quota sociale annuale, che per i soci specializzandi non può essere inferiore alla metà di quello della quota annuale dei soci effettivi.

Ove tale determinazione non venga assunta nei tempi sopra previsti, per qualsiasi ragione, la quota sociale rimarrà di

importo pari a quello precedentemente deliberato.

I soci onorari italiani vengono nominati, su proposta di due Soci effettivi, dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno tre quarti dei suoi componenti per particolari meriti scientifici, sono esonerati dal pagamento della quota associativa, non possono accedere alle cariche sociali, eccetto quella di Probiviro, ed hanno diritto di voto.

Sono Soci onorari italiani di diritto tutti i Past President.

Soci onorari stranieri possono essere soggetti stranieri che si sono distinti per particolari meriti scientifici o medici stranieri che si occupano di neurochirurgia o discipline ad essa inerenti.

La nomina è fatta dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno tre quarti dei suoi componenti, su proposta di due Soci effettivi.

I soci onorari stranieri non pagano la quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche sociali.

Ogni Socio, di qualsiasi categoria faccia parte, è libero di recedere dall'Associazione inviando per iscritto apposita lettera di recesso al Consiglio Direttivo; tale comunicazione sarà inserita all'O.D.G. della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che prenderà atto del recesso; da quel momento il recesso avrà effetto e determinerà automaticamente anche la decadenza da qualsiasi carica eventualmente ricoperta dal Socio che ha esercitato il diritto di recesso.

Art.7) DOVERI DEI SOCI E DECADENZA

Ogni Socio si impegna al rispetto scrupoloso delle norme statutarie ed alla completa partecipazione alle forme di attività associative; l'inadempienza di tale impegno può causare la decadenza da Socio, fattispecie che sarà comunque deliberata dal Consiglio Direttivo, anche a fini di certezza e di trasparenza; in ogni caso il Consiglio agirà con diligenza e buona fede nell'accertamento delle cause di decadenza.

Art.8) QUOTE ASSOCIATIVE E DISCIPLINA DELLA MOROSITÀ

Il Socio, fermo restando quanto previsto dal successivo art.20 per il "Periodo Amministrativo Transitorio", è tenuto al versamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, entro l'orario di effettiva apertura dei lavori dell'Assemblea annuale ordinaria (solitamente svolgentesi nei mesi da settembre a novembre).

Il pagamento della quota sociale è condizione necessaria per la presentazione di una propria candidatura ad una carica sociale, per la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del diritto di voto ed in generale per la partecipazione attiva alla vita sociale.

Il Socio che entro il detto termine non abbia provveduto al versamento della quota, si considera moroso.

Qualora la morosità persista oltre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento (31 luglio) nonostante

l'invio di due solleciti formali (anche a mezzo e-mail), il Socio decade automaticamente dal diritto di far parte dell'Associazione con effetto dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

Tale decadenza per morosità comporta l'immediata cessazione da qualsiasi carica sociale eventualmente ricoperta.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuta decadenza con apposita delibera, garantendo la certezza e la trasparenza dei registri sociali.

Art.9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ED ESCLUSIONE PER INDEGNITÀ

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per decadenza nei casi di cui agli artt.7 e 8;
- c) per esclusione per indegnità, e cioè quando il Socio:
 - abbia compiuto azioni dannose agli interessi dell'Associazione o al prestigio della neurochirurgia;
 - sia stato radiato dall'Ordine dei medici.

La causa di indegnità dovrà essere denunciata, da almeno due Soci effettivi, al Consiglio Direttivo, competente a deliberare l'esclusione; l'interessato dovrà essere avvisato dell'esito della votazione dal Segretario con lettera raccomandata o p.e.c..

Art.10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Consiglio di Presidenza, se istituito dal Consiglio direttivo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Revisore unico o il Collegio dei Revisori dei conti, se istituiti dal Consiglio direttivo.

Art.11) ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE, VALIDITÀ E MODALITÀ DI VOTO (ANCHE TELEMATICO)

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Partecipano all'assemblea con diritto di voto i Soci effettivi e specializzandi in regola con il pagamento della quota sociale di cui all'art.8 (si intende in regola con il pagamento della quota chi entro il termine sopra previsto dal I comma dell'art.8 abbia corrisposto la quota) nonché i soci onorari italiani.

Con una regolare delega scritta, recante, a pena d'invalidità, i dati anagrafici completi del delegante e del delegato, le date (anche di seconda convocazione) e l'ordine del giorno dell'assemblea e, in allegato, copia di un documento di riconoscimento del delegante, ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con pieno diritto di voto, da un altro socio avente diritto di elettorato attivo, anche se investito di una carica sociale (purchè, in quest'ultimo caso, non si tratti di votazioni per cui il delegato non abbia il diritto di voto); ove non

consegnata dal delegato alla Presidenza, in originale, entro l'orario di apertura dei lavori assembleari, la delega ed il suo allegato dovranno pervenire, entro il medesimo termine dall'indirizzo p.e.c. del delegante o del delegato all'indirizzo p.e.c. dell'associazione.

Solamente per le elezioni degli Organi dell'associazione ogni socio partecipante non potrà avere più di una delega.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione del Congresso annuale dell'Associazione (nei mesi da settembre a novembre), mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione e spedito a mezzo raccomandata A.R. o e-mail o p.e.c. ai relativi indirizzi che ogni associato ha il dovere di comunicare al Segretario, avviso pubblicato e spedito dal Segretario almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza e nel quale dovranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza (sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione) e l'ordine del giorno.

Ciascun associato può far pervenire al Consiglio Direttivo, almeno quattro giorni prima della data dell'assemblea, la propria richiesta di prenotazione di un intervento in assemblea, indicandone sommariamente il contenuto.

L'Assemblea ordinaria:

a) per quanto disposto nel successivo art.20, nelle elezioni dell'assemblea annuale dell'anno 2026 elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i componenti del Consiglio Direttivo, e successivamente, ad anni alterni, dalle elezioni dell'assemblea annuale dell'anno 2027, elegge in un anno il Presidente eletto ed il Vice Presidente eletto e nell'anno successivo il Segretario, il Tesoriere ed i componenti del Consiglio Direttivo;

b) approva o respinge la relazione sull'attività dell'Associazione, il bilancio dell'esercizio (preventivo e consuntivo) ed il rendiconto finanziario;

c) affida al Consiglio Direttivo particolari e specifiche mansioni o decisioni;

d) è competente per qualsiasi altra materia che non sia di spettanza dell'assemblea straordinaria o che non rientri fra i poteri del Consiglio Direttivo;

e) approva regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo, per disciplinare aspetti particolari della vita associativa o l'organizzazione di specifiche attività. Perchè l'assemblea ordinaria sia valida è necessario che in prima convocazione sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti, personalmente o per delega;

l'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto

favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati; le votazioni sono fatte a scrutinio palese, salvo richiesta del voto segreto da parte di almeno un terzo dei presenti, mentre quelle per le elezioni delle cariche sociali avvengono sempre a scrutinio segreto;

nelle deliberazioni di cui alla precedente lettera "b" i Soci che facciano parte del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria ed è competente a deliberare sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione di almeno un terzo dei predetti Soci; in ogni caso delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita, in proprio o per delega, con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli stessi.

In ogni assemblea i soci non aventi diritto al voto non vengono calcolati nè per i quorum deliberativi nè per i quorum costitutivi.

Oltre che per obbligo di iniziativa del Consiglio Direttivo, l'assemblea è convocata quando almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ne presenti richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo; in questo caso la convocazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza anche di questo dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età ed in assenza anche di membri del Consiglio Direttivo dal soggetto nominato dall'assemblea a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo può eleggere fra i suoi componenti, nella riunione precedente all'assemblea, una Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, che coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori assembleari e nelle verifiche connesse all'espressione del voto degli associati.

Il verbale dei lavori assembleari verrà redatto, salvo che il Presidente lo richieda ad un notaio per l'assemblea straordinaria, dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Tesoriere della stessa o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal soggetto nominato dall'assemblea a maggioranza.

È espressamente consentito l'intervento a distanza in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano il metodo

collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento dei soci.

Il sistema di collegamento utilizzato deve assicurare:

Identificazione certa: il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante devono poter accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti attraverso il riconoscimento visivo ed audio in tempo reale, integrato da sistemi di autenticazione forte (SPID, CIE o link univoci tracciati) conformi al Codice dell'Amministrazione Digitale, selezionati dalla Presidenza dell'assemblea;

Partecipazione effettiva: deve essere garantita ai soci la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti prodotti e di intervenire oralmente, in tempo reale, su ogni punto all'ordine del giorno;

Votazione simultanea: il sistema deve permettere l'espressione del voto in tempo reale, registrando in modo certo la volontà del socio e l'eventuale peso del voto in caso di deleghe;

Votazione a Scrutinio Segreto in modalità telematica: qualora debbano assumersi deliberazioni a scrutinio segreto, l'Associazione si avvale di piattaforme tecnologiche certificate che garantiscano:

L'Anonimato assoluto: il sistema deve operare un disaccoppiamento informatico irreversibile tra l'identità del votante e la preferenza espressa, rendendo tecnicamente impossibile a chiunque risalire al contenuto del singolo voto;

L'Unicità del voto: il sistema deve impedire votazioni multiple per il medesimo avente diritto, garantendo al contempo che ogni avente diritto possa esercitare il voto per sé e per eventuali suoi deleganti;

Verificabilità e Certificazione: al termine della votazione, la piattaforma deve generare un report crittografato e certificato che attesti il numero dei votanti, l'integrità del processo ed il risultato finale, fornendo al Presidente e al soggetto verbalizzante i dati necessari per la proclamazione e la successiva verbalizzazione del risultato senza compromettere la segretezza;

L'Assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante (o il Notaio).

Art.12) CONSIGLIO DIRETTIVO, CONSIGLIO DI PRESIDENZA E RAPPRESENTANTE DEGLI SPECIALIZZANDI: COMPOSIZIONE, ELEGGIBILITÀ E MANDATI

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo elettivo, cui compete la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria; esso è composto da tredici membri oltre al Past President (ultimo Presidente uscente).

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea, è composto da:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere;

- il Presidente uscente (che resta in carica, per un biennio successivo alla cessazione dalla carica);

- nove Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può istituire il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Presidente uscente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonchè di istruire le pratiche da sottoporre all'esame di quest'ultimo; il Consiglio di Presidenza coadiuva inoltre il Segretario nelle attività di comunicazione esterna dell'Associazione.

In casi di particolare urgenza, il Consiglio di Presidenza può adottare i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento dell'Associazione, con l'obbligo di sottoporre tali atti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono convocate e presiedute dal Presidente, a mezzo e-mail, con un preavviso di giorni cinque, e, nei casi di urgenza concordemente ravvisati dal Presidente e dal Segretario, di giorni due, allegando l'ordine del giorno della riunione; delle sedute deve essere redatto apposito verbale; il Consiglio si reputa validamente costituito anche in assenza di formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

E' espressamente consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti, come appresso precisato per le riunioni del Consiglio direttivo.

Per le cariche di Presidente e Vice Presidente, Presidente eletto e Vice Presidente eletto, Segretario e Tesoriere, l'eleggibilità è subordinata all'aver ricoperto la carica di componente del Consiglio Direttivo per almeno un mandato biennale completo (che, per le sole elezioni degli anni 2026 e 2027, non dovrà essere quello del biennio 2024/2026).

Al fine poi di garantire un costante equilibrio istituzionale fra le varie componenti dell'Associazione, la carica di Presidente, come quella di Vice Presidente, è ricoperta, alternativamente, da un Socio in ruolo universitario e da un Socio in ruolo ospedaliero, dovendo una di tali condizioni, a pena di decadenza, sussistere alla data di svolgimento delle elezioni e permanere per tutto il periodo del mandato.

La carica di Segretario è sempre ricoperta da un Socio in ruolo universitario mentre la carica di Tesoriere è sempre ricoperta da un Socio in ruolo ospedaliero, dovendo una di tali condizioni, a pena di decadenza, sussistere alla data di svolgimento delle elezioni e permanere per tutto il periodo del mandato.

L'eventuale mutamento, in testa agli associati che ricoprono una

carica, del ruolo universitario o ospedaliero, dal momento dell'elezione e fino alla scadenza del mandato sarà irrilevante e non produrrà alcuna decadenza dalla carica; parimenti sarà irrilevante, ai fini del rispetto dell'alternanza programmata tra la componente universitaria e quella ospedaliera nelle cariche, per cui si farà riferimento alla qualifica posseduta al momento dell'elezione; l'eventuale variazione del ruolo non interromperà né altererà la regolarità del ciclo di alternanza stabilito.

L'ammissione delle candidature, per tutte le cariche sociali, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, sulla base di apposita relazione del Segretario che evidenzia la presenza o meno, in capo ai soggetti che hanno presentato la propria candidatura, dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto;

la delibera consiliare dovrà essere pubblicata, almeno sette giorni prima dell'Assemblea elettiva, sul sito web istituzionale dell'Associazione, unitamente ai curricula vitae dei candidati.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per due anni e più precisamente scadono all'assemblea annuale convocata dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.11, nel secondo anno successivo alla nomina.

I nove Consiglieri sono rieleggibili, non possono essere eletti alla carica di Consigliere per più di due mandati biennali consecutivi ma dopo l'ultimo mandato possono essere eletti ad una diversa carica.

Il Presidente può essere eletto solo per un mandato biennale, trascorso il quale rimane a far parte del Consiglio Direttivo, come Presidente uscente, per un biennio.

Il Vice Presidente non può ricoprire la carica di Vice Presidente per due mandati biennali consecutivi, ma dopo un mandato può essere eletto ad altra carica.

Il Tesoriere ed il Segretario sono rieleggibili, non possono essere eletti per più di tre mandati biennali consecutivi alla stessa carica ma dopo l'ultimo mandato possono essere eletti ad altra carica.

Il Segretario uscente affianca e coadiuva il nuovo Segretario per sei mesi, anche partecipando alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto, salvo che gli spetti per altra carica ricoperta.

Il Presidente Eletto ed il Vice Presidente eletto sono eletti fra i soci in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto e sono eletti per assumere la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione nell'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente in carica. Durante l'anno di attesa, il Presidente Eletto ha lo status di osservatore istituzionale ed il compito di affiancare gli organi associativi per acquisire le necessarie preparazione ed esperienza per l'esercizio del proprio futuro mandato.

Il Presidente Eletto ed il Vice Presidente eletto iniziano il

proprio mandato un anno dopo la loro elezione, assumendo la carica unitamente al nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Nell'anno precedente al proprio insediamento, il Presidente Eletto (ma non il Vice Presidente eletto) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico in qualità di osservatore esterno senza diritto di intervento e di voto; la mancata partecipazione a più del trenta per cento delle riunioni del Consiglio Direttivo comporta la decadenza automatica dall'elezione, salvo giustificato impedimento valutato dal Consiglio Direttivo; in tal caso l'Assemblea, nella prima riunione utile, eleggerà un nuovo Presidente eletto o Presidente che entrerà in carica alla data in cui sarebbe entrato in carica il Presidente eletto decaduto e che non sarà soggetto all'obbligo di partecipazione a più del trenta per cento delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le cariche non danno diritto a compensi, ma solo ad eventuali rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario in accordo con il Presidente; la convocazione viene fatta via e-mail con un preavviso di dieci giorni o di tre giorni, nei casi di urgenza, concordemente ravvisati dal Presidente e dal Segretario, agli indirizzi che ciascun componente ha l'obbligo di comunicare al Segretario, allegando l'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio si reputa validamente costituito anche in assenza di formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; esso delibera a maggioranza di voti dei presenti, ma in caso di parità prevale la deliberazione cui accede il voto di chi presiede la riunione; il Consiglio si intende regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri in carica.

Tutti i membri del Consiglio hanno diritto di voto.

I consiglieri in conflitto di interessi in merito a singole delibere del Consiglio Direttivo sono obbligati a dichiararlo e dovranno astenersi dall'esprimere il proprio voto nell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, da chi sarà nominato dei presenti a maggioranza. Il verbale dei lavori consiliari verrà redatto dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Tesoriere della stessa o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più giovane di età.

E' espressamente consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio, con i mezzi che di volta in volta riterrà idonei, di accertare l'identità e la

legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio in tal caso, si considera svolto nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

I componenti del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Presidente uscente che ne è membro di diritto, vengono eletti tra i Soci effettivi (in regola con il pagamento delle quote sociali).

Le elezioni alle cariche sociali si svolgono a voto segreto elettronico presso seggi elettorali predisposti dal Consiglio Direttivo uscente o mediante sistemi telematici idonei a garantire segretezza, univocità e tracciabilità del voto secondo quanto previsto al superiore art.11.

I seggi resteranno aperti per un tempo predeterminato e reso noto ai Soci.

Le operazioni di scrutinio si devono svolgere immediatamente al termine delle votazioni. I risultati verranno resi noti ai Soci al termine dello scrutinio.

Hanno diritto al voto i Soci effettivi e specializzandi in regola con il pagamento della quota sociale nonché i soci onorari italiani.

I candidati a Presidente, a componente del Consiglio Direttivo, a Presidente Eletto e Vice Presidente Eletto per il biennio successivo devono comunicare al Segretario, per iscritto, almeno venti giorni prima della data stabilita per le elezioni, la loro candidatura, allegando il proprio curriculum vitae, che evidenzia le eventuali pregresse esperienze gestionali nell'Associazione. Ciascun associato può comunicare la disponibilità per una sola candidatura tra quelle previste (Presidente, Vice Presidente, Presidente Eletto, Vice Presidente Eletto, Segretario, Tesoriere, Consigliere).

I candidati alla carica di Presidente (fino alle elezioni dell'assemblea annuale del 2026) e di Presidente eletto sono tenuti a fornire, entro il predetto termine di presentazione della candidatura, il programma di massima che caratterizzerà la loro Presidenza, allegando un proprio curriculum vitae che evidenzia le proprie esperienze professionali e gestionali, anche nell'Associazione, funzionali allo svolgimento dell'attività di Presidente, nonché le attività professionali e la dimensione culturale, anche in termini di attività operatoria e di impegno scientifico, atte a rappresentare la Sinchⁿ in ambito nazionale ed internazionale; i candidati a Presidente possono segnalare, entro i sette giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, uno o più candidati alla Vice

Presidenza ad essi graditi.

È istituita la figura del Rappresentante degli Specializzandi, eletto ogni due anni mediante votazione a scrutinio segreto.

Il Rappresentante degli Specializzandi esercita funzioni propositive, consultive e di raccordo.

In particolare: a) funge da canale di comunicazione tra il Consiglio Direttivo e la base dei soci in formazione specialistica; b) propone iniziative formative e scientifiche di specifico interesse per i medici in formazione.

Il Rappresentante, se invitato dal Presidente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo durante la trattazione degli argomenti relativi alla formazione ed alle attività degli specializzandi.

I soci specializzandi iscritti al terzo o quarto anno di una Scuola di specializzazione possono far pervenire, entro il termine di venti giorni prima delle elezioni indette per il rinnovo del Consiglio direttivo, la propria candidatura; il diritto di elettorato attivo spetta solo ai soci specializzandi.

I voti espressi a favore di Soci che non hanno dato preventivamente la loro disponibilità, a termini del presente Statuto, sono considerati nulli.

Sono ineleggibili alla carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo nonchè a quelle di Presidente eletto e Vice Presidente eletto i soci che abbiano subito sentenze di condanna, con la pena accessoria dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, passata in giudicato, per reati commessi in relazione all'attività professionale o all'attività dell'Associazione o che siano in conflitto di interessi con l'Associazione.

Per il caso in cui la detta sentenza di condanna con pena accessoria si verifichi successivamente alla elezione, i suddetti soggetti dovranno considerarsi decaduti dalla carica, e dopo che tale decadenza sarà stata ratificata con delibera del Consiglio Direttivo dovranno astenersi dallo svolgimento di ulteriore attività.

In caso di vacanza della carica di Presidente per dimissioni, decadenza, decesso o altro impedimento permanente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente fino alla naturale scadenza del mandato;

nei suddetti casi di vacanza delle cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, il Consiglio Direttivo, salvo che la data di un'assemblea sia prevista nei successivi sei mesi, dovrà, entro venti giorni, convocare un'apposita Assemblea elettiva dei soci per eleggere il sostituto alla carica vacante, che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del soggetto sostituito.

In caso di vacanza della carica di Presidente Eletto per dimissioni, decadenza, decesso o altro impedimento permanente, l'Assemblea dei soci, alla prima riunione utile, provvede alla

elezione di un nuovo Presidente Eletto con le medesime modalità e requisiti previsti per l'elezione originaria.

Qualora la vacanza si verifichi nell'anno solare in cui è previsto l'avvicendamento alla Presidenza, e non vi sia il tempo tecnico per una nuova elezione di un Presidente Eletto che svolga il prescritto periodo di osservazione, l'Assemblea procederà direttamente all'elezione del Presidente per il biennio successivo, derogando in via eccezionale all'obbligo di aver ricoperto la carica di Presidente Eletto.

Art.13) RAPPRESENTANZA LEGALE, COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE, COMITATO SCIENTIFICO

Il Presidente ed il Tesoriere, quest'ultimo nei limiti di cui al successivo IV comma, sono i legali rappresentanti, anche processuali, dell'Associazione, con rappresentanza disgiunta; in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne esercita le funzioni e la rappresentanza, anche processuale.

Il Segretario è investito dalla responsabilità della Segreteria e del sistema informatico, compreso il sito web dell'Associazione, e, coadiuvato dal Consiglio di Presidenza, delle attività di comunicazione esterna dell'Associazione, curando i rapporti con gli organi di informazione, la stampa, i media televisivi e gli altri canali di divulgazione, al fine di garantire la corretta ed uniforme diffusione dell'attività istituzionale e della produzione tecnico-scientifica della SINCh[®]; egli inoltre mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo ed i singoli Soci e, secondo le indicazioni dell'assemblea e del consiglio Direttivo, quelli con le associazioni scientifiche straniere ed internazionali.

Egli ha l'obbligo di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee annuali sottoponendoli all'approvazione del Presidente.

Il Tesoriere, responsabile della gestione amministrativo-contabile ed economico-finanziaria dell'Associazione, cura la riscossione annuale delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione ed esercita la rappresentanza legale limitatamente agli atti di gestione economico-finanziaria.

Delle quote e dei fondi, come pure delle somme che per qualsiasi motivo fossero a disposizione dell'Associazione, egli ha piena facoltà di disporre secondo la necessità, ma ne è personalmente responsabile e deve renderne conto semestralmente al Consiglio Direttivo ed ogni anno all'assemblea, con una relazione scritta.

Il Consiglio Direttivo può organizzare i propri lavori in Commissioni, le cui proposte dovranno comunque essere approvate dal Consiglio Direttivo nella sua interezza.

Inoltre redigerà ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative sociali da prendere.

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico, che sarà costituito da tre a sei membri del Consiglio Direttivo stesso, secondo le norme suggerite dal Ministero della Salute.

Il Comitato scientifico rimarrà investito della carica per due anni, cioè fino all'Assemblea Ordinaria che procederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Al Comitato scientifico è demandata la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'attività scientifica svolta dev'essere pubblicata sul sito web dell'associazione con aggiornamento costante.

L'Associazione, attraverso il Tesoriere, dovrà pubblicare sul sito web istituzionale il bilancio preventivo, quello consuntivo e gli eventuali incarichi retribuiti.

Il Presidente dell'Associazione è il Coordinatore Scientifico dell'Associazione.

Art.14) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno dell'Associazione preposto alla risoluzione delle controversie associative e alla tutela dell'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei principi etici dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, nelle medesime elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci tra gli associati, di comprovata correttezza, onorabilità, imparzialità e competenza, che abbiano già ricoperto, per almeno un mandato, la carica di Presidente o di Vice Presidente o di Segretario o di Tesoriere.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale dell'Associazione.

I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

I componenti in conflitto di interessi in merito a singole delibere sono obbligati a dichiararlo e dovranno astenersi dall'esprimere il proprio voto.

In caso di vacanza, impedimento o conflitto di interessi di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano per iscrizione all'Associazione o, a parità di anzianità associativa, il più anziano di età.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Il Collegio decide entro sessanta giorni, assicurando il contraddittorio tra le parti. La decisione è definitiva in sede associativa.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza ed in particolare:

- decide sulle controversie insorte tra i soci o tra i soci e gli organi dell'Associazione;
- esamina i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari, di decadenza o di esclusione adottati dagli organi associativi;

- interpreta lo statuto e i regolamenti associativi in caso di contestazioni;

- vigila sul rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

- fornisce l'interpretazione autentica dei Regolamenti in caso di controversie o dubbi applicativi.

Il Collegio opera secondo criteri di imparzialità, contraddittorio e celerità, stabilendo le modalità di funzionamento e di decisione nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e vincolanti all'interno dell'Associazione, fatti salvi i diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

Art.15) CONGRESSO NAZIONALE

Almeno una volta ogni anno sarà tenuta una riunione dell'Associazione sotto forma di Congresso scientifico, nel luogo e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può affidare l'organizzazione logistica del Congresso ad un Socio effettivo o ad una commissione ad hoc che ne sarà responsabile di fronte al Consiglio stesso e di fronte all'Assemblea.

Art.16) POTESTÀ REGOLAMENTARE E APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

L'Associazione può dotarsi di appositi Regolamenti interni (generali, tecnici o amministrativi) volti a disciplinare nel dettaglio il funzionamento degli organi sociali, le modalità di svolgimento delle attività istituzionali, la gestione contabile, le procedure elettorali e l'attività del Comitato Scientifico. I Regolamenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione o ratifica, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

I Regolamenti non possono in alcun caso contenere disposizioni in contrasto con le norme dello Statuto o con le norme imperative di legge. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni dello Statuto.

Ogni Regolamento approvato deve essere reso disponibile a tutti i soci e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Associazione per garantirne la massima conoscibilità e trasparenza, in linea con gli obblighi di pubblicità dell'attività sociale.

Art.17) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, come stabilito all'art.11. In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio decurtato dalla passività sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, come stabilito all'art.4.

Art.18) REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea può eleggere, a scrutinio segreto, un Revisore unico

o un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Revisore unico o il Presidente del Collegio deve essere eletto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore unico o il Collegio dei Revisori, laddove nominati, hanno il compito di vigilare sulla gestione contabile dell'Associazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare i bilanci preventivi e consuntivi redigendo una relazione accompagnatoria per l'Assemblea.

Il Revisore unico o i membri del Collegio dei Revisori hanno il diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

Qualora non venga nominato il Revisore unico o il Collegio dei Revisori, le funzioni di controllo contabile sono esercitate direttamente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di avvalersi di consulenti esterni qualificati.

Art.19) CLAUSOLA DI RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non disposto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art.20) NORME TRANSITORIE E PERIODO AMMINISTRATIVO TRANSITORIO

Le disposizioni statutarie relative all'alternanza, per la carica di Presidente, fra socio nei ruoli universitario ed ospedaliero entreranno in vigore a partire dalle prossime elezioni previste nell'assemblea annuale dell'anno 2026 con la Presidenza riservata ad un socio in ruolo ospedaliero.

Le disposizioni statutarie relative alle cariche di Presidente Eletto e Vice Presidente Eletto entreranno in vigore a partire dalle elezioni previste nell'assemblea annuale dell'anno 2027.

Le disposizioni statutarie relative al voto elettronico e a quello telematico, a scrutinio segreto, entreranno in vigore entro la data dell'assemblea annuale dell'anno 2027.

Al fine esclusivo di consentire l'allineamento dell'esercizio sociale attuale (1 gennaio - 31 dicembre) a quello finanziario statutario (1 agosto - 31 luglio), viene istituito un "Periodo Amministrativo Transitorio" avente decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 luglio 2026.

Per tale "Periodo Amministrativo Transitorio", la quota associativa dovuta dai Soci sarà determinata secondo il criterio del *pro rata temporis*. La quota dovuta sarà pari esattamente ai sette dodicesimi (7/12) della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea per l'esercizio precedente, per le diverse categorie di socio.

Il versamento della quota transitoria ("Quota Ponte") dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2026. Il mancato pagamento della Quota Ponte entro il termine del periodo transitorio (31 luglio) potrà comportare le medesime conseguenze (decadenza)

previste dall'art.8, secondo il procedimento in detto articolo regolamentato.

A decorrere dal 1° agosto 2026, l'esercizio finanziario riprenderà la durata ordinaria di dodici mesi e si applicherà integralmente la quota associativa annuale.